204. **Allegato A**

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA

COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.
Camera dei deputati della Repubblica del Cile (Trasmissione di documento)	4680
Missioni valevoli nella seduta del 24 giugno 1993	4679
Mozioni, risoluzioni, interpellanze ed interrogazioni (Annunzio)	4680
Proposta di legge n. 60-102-104-535-868-869-889-960-962-1600-1957-2052-2331-2397-2496-2521-2604-2606-2608:	
(Articoli da 3 a 6 del testo unificato)	4649
(Emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi)	4653
Proposta di legge costituzionale (Annunzio)	4679
Proposte di legge:	
(Annunzio)	4679
(Trasmissione dal Senato)	4679
Richiesta ministeriale di parere parlamentare	4679
ERRATA CORRIGE	4680

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

PROPOSTA DI LEGGE: TASSI; OCCHETTO ED ALTRI; MAMMÌ; FORLANI ED ALTRI; ALTISSIMO ED ALTRI; ALTISSIMO ED ALTRI; PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE; POTÌ; TATARELLA; SAVINO; PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE; ZANONE; MATTARELLA ED ALTRI; BOSSI ED ALTRI; SAVINO; LANDI; NANIA; SAVINO; SEGNI ED ALTRI — NUOVE NORME PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI (60-102-104-535-868-869-889-960-962-1600-1957-2052-2331-2397-2496-2521-2604-2606-2608)

ARTICOLI DA 3 A 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE, NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 68, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede allo spoglio. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente dall'urna ciascuna scheda e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce prima il nome del candidato nel collegio uninominale al quale è stato attribuito il voto e, successivamente, il contrassegno della lista per la quale è stato espresso il secondo voto. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota del numero dei voti di ciascun candidato e di ciascuna lista.

2. Il segretario proclama ad alta voce i voti espressi. Un terzo scrutatore pone la scheda, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando una scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione »;

b) l'articolo 77 è sostituito dal seguente:

« ART. 77. — 1. L'Ufficio elettorale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo precedente, facendosi assistere, ove lo ritenga, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) proclama eletto in ciascun collegio uninominale, in conformità ai risultati accertati, il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi;

2) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. La cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione, detratto, per ciascun collegio in cui è stato eletto un candidato alla medesima lista collegato, un numero di voti pari a quello conseguito dal candidato immediatamente successivo per numero di voti, aumentati dell'unità;

3) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista »;

c) gli articoli 78, 80 e 81, commi secondo e terzo, sono abrogati.

ART. 4.

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957,

n. 361, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 83 è sostituito dal seguente:

« ART. 83. — 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

2) individua quindi le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi;

3) tra le liste di cui al numero 2) procede al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali delle liste di cui al numero 2) per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di queste ultime si procede a sorteggio;

4) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi così assegnati alle varie liste. A tale fine divide la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per il numero dei seggi attribuiti alla lista stessa con le modalità di cui al numero 3), ottenendo così il quoziente elettorale di lista e trascurando l'eventuale parte frazionale dello stesso. Attribuisce, poi, alle liste circoscrizionali tanti seggi quante volte il rispettivo quoziente elettorale di lista risulti contenuto nella cifra elettorale circoscrizionale della lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati, rispettivamente, nelle circoscrizioni per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle circoscrizioni nelle quali si è ottenuta la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di cifra elettorale circoscrizionale si procede a sorteggio. Si considerano resti anche le cifre elettorali circoscrizionali che non hanno raggiunto il quoziente elettorale di lista. Se alla lista in una circoscrizione spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, risultano eletti tutti i candidati della lista e si procede ad un nuovo riparto dei seggi nei riguardi di tutte le altre circoscrizioni sulla base di un secondo quoziente ottenuto dividendo il totale dei voti validi attribuiti alla lista nelle circoscrizioni stesse per il numero dei seggi che sono rimasti da assegnare. Si effettua poi l'attribuzione dei seggi tra le varie liste circoscrizionali, con le modalità sopra previste.

2. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.

3. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria della Camera dei deputati la quale ne rilascia ricevuta, l'altro esemplare è depositato alla cancelleria della Corte di cassazione »;

b) l'articolo 84 è sostituito dal seguente:

« ART. 84. — 1. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui al comma 2 dell'articolo 83, proclama eletti, nei limiti dei

seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista, secondo l'ordine progressivo di presentazione. Se qualcuno tra essi è già stato proclamato eletto ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1), proclama eletti i candidati che seguono nell'ordine progressivo di presentazione »;

c) gli articoli 59, 60 e 61 sono abrogati;

d) l'articolo 85 è abrogato.

ART. 5.

1. L'articolo 86 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 86. — 1. Quando, per qualsiasi causa anche sopravvenuta, resti vacante il seggio attribuito ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1), il Presidente della Camera dei deputati ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno perché si proceda ad elezione suppletiva nel collegio interessato. I comizi sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, purché intercorra almeno un anno fra la data della vacanza e la scadenza normale della legislatura. Le elezioni suppletive sono indette entro novanta giorni dalla data della vacanza, dichiarata dalla Giunta delle elezioni.

2. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto il candidato che ha riportato la maggioranza dei voti validi.

3. Il deputato eletto con elezione suppletiva cessa dal mandato con la scadenza costituzionale o con l'anticipato scioglimento della Camera dei deputati. Nel caso in cui si proceda ad elezioni suppletive le cause di ineleggibilità previste dall'articolo 7 non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni suppletive.

4. Il seggio attribuito ai sensi dell'articolo 84 che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito nell'ambito della medesima circoscrizione al candidato che nella stessa lista segua immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di presentazione ».

ART. 6.

1. Il Governo è delegato a provvedere, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla determinazione dei collegi uninominali nell'ambito di ciascuna regione sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) i collegi sono costituiti garantendo la coerenza del relativo bacino territoriale e di norma la sua omogeneità economico-sociale e le sue caratteristiche storico-culturali; essi hanno un territorio continuo salvo il caso in cui il territorio comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono includere il territorio di comuni appartenenti a province diverse, né dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. In quest'ultimo caso, ove possibile, il comune deve essere suddiviso in collegi formati nell'ambito del comune medesimo o della medesima città metropolitana disciplinata ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute la delimitazione dei collegi deve tener conto dell'esigenza di agevolare, di norma, la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;

b) la popolazione di ciascun collegio può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione di non oltre il 10 per cento, per eccesso o per difetto. Tale media si ottiene divi-

dendo la cifra della popolazione della circoscrizione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, per il numero dei seggi assegnato alla circoscrizione. Gli scarti dalla media regionale della popolazione superiori a tali limiti sono giustificati soltanto allo scopo di dare attuazione a quanto previsto nella lettera *a)*. Il numero dei seggi assegnato alla circoscrizione è determinato dalla divisione della popolazione circoscrizionale per il quoziente unitario di rappresentanza nazionale con arrotondamento all'unità superiore o inferiore. Il quoziente unitario di rappresentanza nazionale è determinato dalle divisioni della popolazione nazionale per il numero dei deputati da eleggere con il sistema uninominale per collegi.

2. Il Governo predispone le norme delegate sulla base delle indicazioni formulate, entro due mesi dal suo insediamento, da una Commissione di esperti nominati dai Presidenti delle Camere composta da dieci membri scelti tra le seguenti categorie:

a) professori universitari di ruolo in materie attinenti ai compiti che la Commissione è chiamata a svolgere;

b) funzionari della carriera prefettizia del Ministero dell'interno con qualifica dirigenziale.

3. Lo schema del decreto legislativo, corredato dai pareri espressi, entro quindici giorni dall'invio, dai consigli regionali e da quelli delle province autonome di Trento e di Bolzano sulle indicazioni della Commissione di esperti, prima della sua approvazione definitiva da parte del Consiglio dei ministri, è trasmesso per il parere alle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia; laddove lo schema si discosti dalle proposte della Commissione di esperti il Governo deve indicarne i motivi alle Commissioni parlamentari; il parere va espresso entro venti giorni dalla ricezione dello schema. Al decreto deve essere allegata una relazione contenente adeguata motivazione per le parti in cui il decreto non fosse conforme al parere parlamentare.

4. Il Governo è delegato altresì ad adottare, entro lo stesso termine di cui al comma 1, un decreto legislativo con cui sono apportate tutte le modificazioni strettamente conseguenti e necessarie all'attuazione e al coordinamento della presente legge, al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

5. Si prescinde dai pareri di cui al comma 3 qualora gli stessi non siano espressi entro i termini assegnati.

6. Alla revisione dei collegi elettorali determinati ai sensi del presente articolo si provvede, nel rispetto dei criteri di cui al comma 1, con decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione o dell'entrata in vigore di leggi costituzionali istitutive di nuove regioni o modificative delle delimitazioni territoriali delle regioni esistenti. Il decreto è adottato entro tre mesi dalla pubblicazione ufficiale dei risultati del censimento o dall'entrata in vigore delle leggi costituzionali; sul relativo schema, prima della deliberazione definitiva da parte del Consiglio dei ministri, è acquisito il parere delle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI AGLI ARTICOLI DA 3 A 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE, NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) all'articolo 68 sono apportate le seguenti modifiche:

1) Il secondo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: « Questi annuncia ad alta voce il nome del candidato cui è dato il primo voto, poi quello del candidato cui è dato il secondo voto; passa poi la scheda ad un altro scrutatore, il quale, insieme con il segretario, prende nota del numero dei voti primi e secondi di ciascun candidato »;

2) Il primo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente: « Il segretario proclama ad alta voce i voti, distinguendo tra i primi e i secondi »;

3) Dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-*bis*. Il presidente conta il numero delle schede spogliate e riscontra se corrisponde tanto al numero dei votanti quanto al numero dei primi voti validi riportati complessivamente dai candidati, sommato a quello dei voti nulli e dei voti validi contestati, siano essi provvisoriamente assegnati o non assegnati ».

3. 3.

Zanone.

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con le seguenti:*

a) all'articolo 68, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna contenente le schede per l'elezione del candidato nel collegio uninominale e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il cognome, il nome ed il contrassegno del candidato nel collegio uninominale al quale è stato attribuito il voto. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascun candidato.

2. Il segretario proclama ad alta voce i voti espressi. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione »;

a-bis) il comma 3 dell'articolo 68 è abrogato;

a-ter) dopo il comma 3 dell'articolo 68 sono inseriti i seguenti:

« 3-*bis*. Compiute le operazioni di scrutinio delle schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna contenente le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale e la

consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto ed il cognome del candidato al quale è stata attribuita la preferenza. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza.

« 3-*ter*. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista e di preferenza. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione »;

a-quater) all'articolo 71, sostituire il secondo comma con il seguente:

« I voti contestati debbono essere raggruppati, per i singoli candidati nei collegi uninominali o per le singole liste per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale o per i singoli candidati, a seconda dei motivi di contestazione che debbono essere dettagliatamente descritti ».

3. 40.

La Commissione.

Al comma 1, lettera a), *capoverso 1, terzo periodo, sopprimere la parola:* prima.

Conseguentemente:

al medesimo periodo, sopprimere le parole da: e, successivamente, *fino alla fine del periodo;*

al medesimo capoverso, quarto periodo, sopprimere le parole: e di ciascuna lista.

3. 27.

Segni.

Al comma 1, lettera a), *capoverso 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* nonché il nome del candidato per cui è stata espressa la preferenza.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera a), *capoverso 1, quarto periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* nonché il nome del candidato per cui è stata espressa la preferenza.

3. 30.

Ferri, Costi, Romeo.

Al comma 1, lettera a), *capoverso 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* ed il cognome del candidato scelto.

3. 5.

Nania, Tassi, Tatarella.

Al comma 1, lettera a), *capoverso 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* e la preferenza per il candidato.

3. 24.

Ferri, Costi, Romeo.

Al comma 1, lettera a), *capoverso 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Ogni scrutatore ha facoltà di esaminare personalmente la scheda.

3. 6.

Nania, Tassi, Tatarella.

Al comma 1, sostituire le lettere b) *e* c) *con le seguenti:*

b) l'articolo 77 è sostituito dal seguente:

« ART. 77. — 1. L'Ufficio elettorale regionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) proclama eletto in ciascun collegio uninominale, in conformità ai risultati accertati, il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi;

2) determina la cifra elettorale di ciascun gruppo di candidati. La cifra elettorale di ciascun gruppo di candidati è data dal totale dei voti validi ottenuti dai candidati del gruppo stesso, detratto il numero dei voti conseguiti dai candidati risultati eletti nei collegi uninominali della regione;

3) determina la cifra elettorale individuale dei singoli candidati di ciascun gruppo. La cifra individuale viene determinata moltiplicando il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato per cento e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio.

2. Ai fini dell'assegnazione dei seggi su base proporzionale, si divide ciascuna cifra elettorale per uno, due, tre, quattro, e via di seguito fino a concorrenza dei deputati da eleggere e quindi si scelgono fra i quozienti così ottenuti i più alti, in numero eguale a quello dei deputati da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. A ciascun gruppo sono assegnati tanti seggi quanti sono i quozienti ad esso appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito al gruppo che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale, e, a parità di quest'ultima, mediante sorteggio.

3. L'Ufficio elettorale regionale proclama quindi eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni gruppo, i candidati del gruppo stesso secondo la graduatoria determinata dalle rispettive cifre elettorali individuali. In caso di parità di tale cifra, è proclamato eletto il più anziano di età.

4. Dell'avvenuta proclamazione, il presidente dell'Ufficio elettorale regionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria della Camera dei deputati nonché alle singole prefetture, che la portano a conoscenza del pubblico »;

c) sono abrogati gli articoli 59, 60, 61, 78, 80, 81, commi secondo e terzo, 83, 84 e 85.

3. 28. Segni.

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

b) l'articolo 77 è sostituito dal seguente:

« ART. 77. – 1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 76, l'ufficio elettorale provvede, entro le ore 20 del giorno successivo a quello in cui terminano le votazioni, a:

a) determinare, per ogni collegio uninominale, le cifre elettorali di ogni candidato relative al primo ed al secondo voto. Le cifre individuali sono date dalle somme distinte dei primi e dei secondi voti riportati da ciascun candidato nelle singole sezioni del collegio;

b) comunicare agli uffici elettorali regionale e nazionale, a mezzo di estratto verbale, il numero dei primi e dei secondi voti ottenuti da ciascun candidato di ogni collegio e le percentuali, arrotondate ai centesimi di punto, di ciascun candidato rispetto al totale dei primi voti validi espressi;

c) indicare i candidati che abbiano superato il 50 per cento dei primi voti validi espressi nel collegio;

d) individuare per i collegi in cui nessun candidato ha superato il 50 per cento dei primi voti validi, il candidato che, sommando primi e secondi voti, raggiunge nel collegio la maggioranza relativa dei voti validi ».

3. 7.

Zanone.

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

b) l'articolo 77 è sostituito dal seguente:

« ART. 77. – 1. Compiuta l'operazione di cui all'articolo 76, l'Ufficio elettorale regionale provvede entro le ore 24 del giorno successivo a quello in cui terminano le votazioni a:

a) determinare per ogni collegio uninominale la cifra elettorale di ogni candidato. La cifra individuale è data dalla somma dei voti di ciascun candidato nelle singole sezioni del collegio;

b) comunicare all'ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, il numero dei voti ottenuti da ciascun candidato di ogni collegio e la percentuale arrotondata ai centesimi di punto di ciascun candidato rispetto al totale dei voti validi espressi nel collegio;

c) indicare i candidati che al primo turno elettorale hanno superato il 50 per cento dei voti validi espressi nel collegio ed abbiano raggiunto un numero di voti pari ad almeno il 25 per cento degli aventi diritto al voto nel collegio medesimo ».

3. 8.

Sterpa, Melillo.

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

b) l'articolo 77 è sostituito dal seguente:

« ART. 77. – 1. L'Ufficio elettorale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76 facendosi assistere, ove lo ritenga, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) proclama eletto in ciascun collegio uninominale in conformità ai risultati accertati il candidato che abbia ottenuto il maggior numero dei voti validi;

2) determina la cifra elettorale di ogni lista. La cifra elettorale di ciascuna lista è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione detratto, per ciascun collegio in cui è stato eletto un candidato alla medesima lista collegato, un numero di voti pari al trentacinque per cento dei voti validi del collegio;

3) determina la cifra individuale di ogni candidato, ottenuta dalla somma dei voti di preferenza validi riportati in ciascuna sezione della circoscrizione;

4) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista a seconda delle rispettive cifre individuali; a parità di cifra individuale prevale l'ordine di presentazione della lista;

5) procede al riparto dei seggi da assegnare in ragione proporzionale tra le liste in base alla cifra elettorale di ciascuna di esse. A tal fine, divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale;

6) attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista. I seggi che rimangono non assegnati sono attribuiti al collegio unico nazionale. Se, con il quoziente calcolato come sopra, il numero dei seggi da attribuire alle varie liste supera quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unità il divisore;

7) stabilisce la somma dei voti residuali di ogni lista ed il numero dei seggi non attribuiti ad alcuna lista per insufficienza di quoziente o di candidati. La determinazione della somma dei voti residuali deve essere fatta anche nel caso in cui tutti i seggi assegnati alla circoscrizione vengano attribuiti. Si considerano voti residuali anche quelli di liste che non abbiano raggiunto alcun quoziente ed i voti di lista che, pur raggiungendo il quoziente, rimangano privi di effetti per mancanza di candidati;

8) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, il quoziente elettorale circoscrizionale, il numero dei seggi rimasti non attribuiti nella circoscrizione, e, per ciascuna lista, il numero dei candidati in essa compresa, la cifra elettorale, il numero dei seggi attribuiti ed i voti residui ».

3. 35. Ferri, Costi, Romeo.

Al comma 1, lettera b), *capoverso 1, sostituire l'alinea con il seguente:* l'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente.

3. 43.

La Commissione.

Al comma 1, lettera b), *capoverso 1, all'alinea, sopprimere le parole:* facendosi assistere, ove lo ritenga, da uno o più esperti scelti dal presidente.

3. 9.

Nania, Tassi, Tatarella.

Al comma 1, lettera b), *capoverso 1, numero 2), secondo periodo, sostituire le parole:* La cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista *con le seguenti:* Tale cifra.

3. 44.

La Commissione.

Al comma 1, lettera b), *capoverso 1, numero 2), secondo periodo, sopprimere le parole da:* detratto *fino alla fine del numero.*

*** 3. 1.** Lavaggi.

Al comma 1, lettera b), *numero 2), secondo periodo, sopprimere le parole da:* detratto *fino alla fine del numero.*

*** 3. 10.**

Maroni, Dosi, Luigi Rossi, Borghezio.

Al comma 1, lettera b), *capoverso 1, numero 2), secondo periodo, sopprimere le parole da:* detratto *fino alla fine del numero.*

*** 3. 11.**

Pannella, Vito, Bonino, Cicciomessere, Taradash.

Al comma 1, lettera b), *capoverso 1, numero 2), secondo periodo, sostituire le parole:* un numero di voti pari a quello conseguito dal candidato immediatamente successivo per numero di voti, aumentati dell'unità *con le seguenti:* un numero di voti pari al 40 per cento dei voti validi del collegio.

3. 25.

Ferri, Costi, Romeo.

Al comma 1, lettera b), *capoverso 1, numero 2), secondo periodo, sostituire le parole:* un numero di voti pari a quello conseguito dal candidato immediatamente successivo per numero di voti, aumentati dell'unità *con le seguenti:* un numero di voti pari al 35 per cento dei voti validi del collegio.

3. 31.

Ferri, Costi, Romeo.

Al comma 1, lettera b), *capoverso 1, numero 2), secondo periodo, sostituire le parole:* un numero di voti pari a quello conseguito dal candidato immediatamente successivo per numero di voti, aumentati dell'unità *con le seguenti:* un numero di voti pari al 30 per cento dei voti validi del collegio.

3. 32. Ferri, Costi, Romeo.

Al comma 1, lettera b), *capoverso 1, numero 2), secondo periodo, sostituire le parole da:* un numero di voti pari *fino alla fine del numero con le seguenti:* il numero dei voti dallo stesso conseguiti.

3. 13. Nania, Tassi, Tatarella.

Al comma 1, lettera b), *capoverso 1, numero 2), secondo periodo, sostituire le parole da:* immediatamente successivo *fino alla fine del numero con le seguenti:* proclamato eletto.

*** 3. 2.**

Boato, Giuliari, Rutelli.

Al comma 1, lettera b), *capoverso 1, numero 2), secondo periodo, sostituire le parole da:* immediatamente successivo *fino alla fine del numero con le seguenti:* proclamato eletto.

*** 3. 12.**

Nania, Tassi, Tatarella.

Al comma 1, lettera b), *numero 2), secondo periodo, sostituire le parole:* immediatamente successivo per numero di voti, aumentati dell'unità *con la seguente:* medesimo.

**** 3. 14.**

Lucio Magri, Brunetti, Fischetti, Benedetti, Galante, Guerra, Russo Spena.

Al comma 1, lettera b), *numero 2), secondo periodo, sostituire le parole:* immediatamente successivo per numero di voti, aumentati dell'unità *con la seguente:* medesimo.

**** 3. 15.**

Nania, Tassi, Tatarella.

Al comma 1, lettera b), *capoverso 1, numero 2), secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* e comunque un numero di voti non inferiore al 30 per cento dei voti validamente espressi nel medesimo collegio, sempreché tale cifra non risulti superiore alla percentuale ottenuta dal candidato eletto.

3. 26.

Landi.

Al comma 1, lettera b), *capoverso 1, numero 2), secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* e comunque un numero di voti non inferiore al 25 per cento dei voti validamente espressi nel medesimo collegio, sempreché tale cifra non risulti superiore alla percentuale ottenuta dal candidato eletto.

3. 16.

Landi.

Al comma 1, lettera b), *capoverso 1, numero 2), aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Nel caso di collegamento del candidato con più di una lista, lo scomputo dei voti, se risulta eletto, viene proporzionalmente operato su tutte le liste collegate.

3. 17.

Lucio Magri, Brunetti, Fischetti, Benedetti, Galante, Guerra, Russo Spena.

Al comma 1, lettera b), *capoverso 1, numero 2), aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Nel caso che il candidato eletto sia collegato a più di una lista, la sottrazione viene ripartita tra tutte le liste collegate, in proporzione ai voti da ciascuna ottenuti.

3. 18.

Nania, Tatarella, Tassi.

Al comma 1, lettera b), *capoverso 1, dopo il numero 2) aggiungere i seguenti:*

« 2-*bis)* determina la cifra individuale di ogni candidato. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi e di quelli assegnati a ciascun candidato ai sensi del numero 2) del primo comma dell'articolo 76;

2-*ter)* determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali prevale l'ordine di presentazione nella lista ».

3. 41.

La Commissione.

Al comma 1, lettera b), *capoverso 1, dopo il numero 2) aggiungere i seguenti:*

« 2-*bis)* determina la cifra individuale di ogni candidato, che è data dalla

somma dei voti di preferenza validi e di quelli assegnati ai sensi del numero 2) del primo comma dell'articolo 76;

2-ter) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, si segue l'ordine di presentazione nella lista ».

3. 29.

Segni.

Al comma 1, lettera b), *capoverso 1, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

« *2-bis)* calcola le preferenze che, relativamente alla percentuale di seggi attribuita su base proporzionale mediante riparto tra liste concorrenti, non possono venire espresse, da ciascun elettore, in numero superiore ad una ».

3. 19.

Ghezzi, Pizzinato, Larizza, Melilla, Giannotti, Augusto Battaglia, Calzolaio.

Al comma 1, lettera b), *capoverso 1, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

« *2-bis)* determina la cifra individuale di ogni candidato, ottenuta dalla somma dei voti di preferenza validi riportati in ciascuna sezione della circoscrizione ».

3. 33.

Ferri, Costi, Romeo.

Al comma 1, lettera b), *capoverso 1, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

« *2-ter)* determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali prevale l'ordine di presentazione della lista ».

3. 34.

Ferri, Costi, Romeo.

Al comma 1, lettera b), *capoverso 1, sopprimere il numero 3).*

3. 20.

Maroni, Dosi, Luigi Rossi, Borghezio.

Al comma 1, lettera b), *capoverso 1, numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* e le preferenze relative alla quota di seggi attribuita su base proporzionale.

3. 21.

Ghezzi, Pizzinato, Larizza, Melilla, Giannotti, Augusto Battaglia, Calzolaio.

Al comma 1, lettera b), *capoverso 1, numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* nonché, ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numero 2), il totale dei voti validi della circoscrizione ed il totale dei voti validi ottenuti nella circoscrizione da ciascuna lista.

3. 45.

La Commissione.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

3. 36.

Ferri, Costi, Romeo.

Al comma 1, sostituire la lettera c) *con la seguente:*

c) L'articolo 78 è sostituito dal seguente:

« ART. 78. – 1. Il presidente dell'Ufficio elettorale regionale, in conformità dei risultati accertati dall'ufficio, provvede, entro le ore 24 del secondo giorno successivo a quello in cui terminano le votazioni, ai seguenti adempimenti:

a) proclama eletti i candidati che abbiano riportato la maggioranza asso-

luta dei primi voti validi nel collegio uninominale;

b) proclama eletti, nei restanti collegi uninominali, i candidati che abbiano raggiunto la maggioranza relativa dei voti computando insieme primi e secondi voti validi. In caso di parità di voti tra più candidati risulta eletto il più anziano di età;

c) si pronuncia nel termine di ulteriori ventiquattro ore su eventuali reclami relativi alle proclamazioni degli eletti ».

3. 23.

Zanone.

Al comma 1, sostituire la lettera c) *con la seguente:*

c) L'articolo 78 è sostituito dal seguente:

« ART. 78. – 1. Il presidente dell'Ufficio elettorale regionale, in conformità dei risultati accertati dall'ufficio, provvede, entro le ore 24 del secondo giorno successivo a quello in cui terminano le votazioni, ai seguenti adempimenti:

a) proclama eletti nel primo turno elettorale i candidati che abbiano riportato la maggioranza assoluta dei voti nel collegio ai sensi del comma 2 dell'articolo 1;

b) individua i collegi uninominali in cui al primo turno elettorale non risulti eletto alcun candidato e per i quali si deve procedere nella seconda domenica successiva al secondo turno elettorale e li comunica all'ufficio elettorale centrale nazionale;

c) indica, dandone comunicazione agli interessati ed all'Ufficio elettorale centrale nazionale, i candidati che al primo turno elettorale hanno raggiunto la percentuale del 12,5 per cento dei voti validi espressi nel collegio e che hanno di conseguenza facoltà di partecipare al secondo turno elettorale senza la necessità di sostegno da parte di altri candidati;

d) si pronuncia nel termine ulteriore di ventiquattro ore su eventuali reclami avversi alle proclamazioni di cui alla lettera *a)* ».

3. 22.

Sterpa, Melillo.

Al comma 1, sostituire la lettera c) *con la seguente:*

c) gli articoli 78 e 80 sono abrogati.

Conseguentemente, dopo la lettera c) *aggiungere la seguente:*

d) all'articolo 81, il secondo comma è abrogato. Al terzo comma, le parole: « in conformità del numero 6) dell'articolo 77 » sono sostituite dalle seguenti: « in conformità del numero 4) dell'articolo 77 ».

3. 38.

Ferri, Costi, Romeo.

Al comma 1, sostituire la lettera c) *con la seguente:*

c) l'articolo 78 è sostituito dal seguente:

« ART. 78. – 1. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati, proclama eletti i candidati nei limiti dei posti ai quali la lista ha diritto, seguendo la graduatoria prevista dal numero 4) dell'articolo 77 per i candidati che hanno ottenuto la cifra individuale più elevata.

2. Nel caso in cui alla lista spettino più seggi rispetto al numero di candidati nei collegi uninominali, sono proclamati eletti coloro che abbiano riportato il maggior numero di preferenze ».

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera c) *aggiungere la seguente:*

d) gli articoli 80 e 81, commi secondo e terzo, sono abrogati.

3. 37.

Ferri, Costi, Romeo.

Al comma 1, lettera c), *sostituire le parole:* 81, commi secondo e terzo *con le seguenti:* 81, comma secondo.

3. 42.

La Commissione.

ART. 4.

Sopprimerlo.

*** 4. 24.**

Segni.

Sopprimerlo.

*** 4. 26.**

Ferri, Costi, Romeo.

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) gli articoli 83 ed 84 sono abrogati.

Conseguentemente, sopprimere la lettera b).

4. 5.

Sterpa, Melillo.

Al comma 1, lettera a), *capoverso 1, all'alinea, sopprimere le parole:* facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente.

4. 6.

Nania, Tassi, Tatarella,

Al comma 1, lettera a), *capoverso 1, sopprimere il numero 2).*

4. 7.

Pannella, Vito, Bonino, Cicciomessere, Taradash.

Al comma 1, lettera a), *capoverso 1, numero 2), sostituire le parole:* il 4 per cento dei voti validi espressi *con le seguenti:* cinquecentomila voti validamente espressi.

4. 8

Pannella, Vito, Bonino, Cicciomessere, Taradash.

Al comma 1, lettera a), *capoverso 1, numero 2), sostituire le parole:* 4 per cento *con le seguenti:* un milione di voti validamente espressi.

4. 1.

Boato, Giuliari, Rutelli.

Al comma 1, lettera a), *capoverso 1, numero 2), sostituire le parole:* 4 per cento *con le seguenti:* 2 per cento.

4. 2.

Boato, Giuliari, Rutelli.

Al comma 1, lettera a), *capoverso 1, numero 2), sostituire le parole:* 4 per cento *con le seguenti:* 3 per cento.

4. 3.

Boato, Giuliari, Rutelli.

Al comma 1, lettera a), *capoverso 1, numero 2), sostituire le parole:* 4 per cento *con le seguenti:* 3,5 per cento.

4. 4.

Boato, Giuliari, Rutelli.

Al comma 1, lettera a), *capoverso 1, numero 2), sostituire le parole:* 4 per cento *con le seguenti:* 5 per cento.

*** 4. 9.**

Recchia, Bassanini, Barbera, Forleo, Alfonsina Rinaldi, Vigneri, Tortorella, Violante.

Al comma 1, lettera a), *capoverso 1, numero 2), sostituire le parole:* 4 per cento *con le seguenti:* 5 per cento.

*** 4. 10.**

Maroni, Dosi, Luigi Rossi, Borghezio.

Al comma 1, lettera a), *capoverso 1, numero 2), sostituire le parole:* 4 per cento *con le seguenti:* 5 per cento.

*** 4. 11.**

Nania, Tassi, Tatarella.

Al comma 1, lettera a), *capoverso 1, numero 2), sostituire le parole:* 4 per cento *con le seguenti:* 5 per cento.

*** 4. 12.** Ferri, Costi, Romeo.

Al comma 1, lettera a), *capoverso 1, numero 3), terzo periodo, sostituire le parole:* trascura l'eventuale *con le seguenti:* non tiene conto dell'eventuale.

4. 29. La Commissione.

Al comma 1, lettera a), *capoverso 1, numero 3), sesto periodo, sostituire le parole:* a parità di queste ultime *con le seguenti:* a parità di quest'ultima.

4. 30. La Commissione.

Al comma 1, lettera a), *capoverso 1, numero 3), aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Lo sbarramento del 4 per cento non si applica alle liste delle quali più della metà dei candidati appartengono a minoranze linguistiche riconosciute nei territori delle regioni Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia, fermo restando il raggiungimento del quoziente necessario per accedere al riparto dei seggi proporzionali in sede nazionale.

4. 13.

Ebner, Widmann, Thaler Ausserhofer.

Al comma 1, lettera a), *capoverso 1, sostituire il numero 4) con il seguente:*

« 4) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi così assegnati alle varie liste. A tal fine si procede in primo luogo alla assegnazione dei seggi in ogni circoscrizione attribuendo a ciascuna lista tanti seggi quanti quozienti circoscrizionali interi essa abbia conseguito in quella circoscrizione. Il quoziente circoscrizionale è dato dalla divisione tra la somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nella circoscrizione dalle liste ammesse al riparto proporzionale dei seggi e il numero di seggi da assegnare nella circoscrizione in ragione proporzionale. Gli eventuali seggi residui sono attribuiti alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali del quoziente ottenuto da ciascuna lista sino alla attribuzione di tutti i seggi spettanti alla circoscrizione. A tal fine le operazioni di calcolo procedono a partire dalla circoscrizione di minore dimensione demografica. Nella assegnazione dei seggi non si prendono più in considerazione le liste che abbiano già ottenuto tutti i seggi ad esse spettanti in base ai calcoli di cui al numero 3). Al termine di tali operazioni, i seggi che eventualmente rimangano ancora da assegnare ad una lista sono attribuiti alla lista stessa nelle circoscrizioni ove essa abbia ottenuto i maggiori resti, utilizzando per primi i resti che non abbiano già dato luogo all'attribuzione di seggi ».

4. 31.

La Commissione.

Al comma 1, lettera a), *capoverso 1, numero 4), secondo periodo, sostituire le parole da:* A tale fine *fino alla fine del numero con le seguenti:* A tal fine determina la cifra elettorale di ciascuna lista circoscrizionale: detta cifra viene stabilita moltiplicando il numero di voti validi ottenuti dalla lista stessa per 100 e dividendo il prodotto per il numero dei voti validamente espressi. Si divide poi ciascuna cifra elettorale così ottenuta per 1,

3, 5, 7... fino alla concorrenza del numero dei seggi assegnati alle liste sul piano nazionale, assegnando i seggi ai più alti quozienti. In caso di parità di quoziente si procede al sorteggio.

4. 14.

Nania, Tassi, Tatarella.

Al comma 1, lettera a), *capoverso 1, numero 4), sesto periodo, sostituire le parole:* risultano eletti tutti i candidati della lista *con le seguenti:* risultano eletti i candidati che, nell'ordine, hanno ottenuto il maggior numero di preferenze.

4. 15.

Ghezzi, Melilla, Pizzinato, Larizza, Giannotti, Augusto Battaglia, Calzolaio.

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

b) l'articolo 84 è sostituito dal seguente:

« ART. 84. — 1. Per ogni lista della circoscrizione alla quale sia stato attribuito il seggio, l'Ufficio centrale proclama eletto il candidato che nei collegi uninominali della circoscrizione abbia ottenuto la cifra individuale più elevata dopo l'ultimo degli eletti direttamente nell'uninominale. Nel caso di avvenuta proclamazione di tutti i candidati della stessa lista già presenti nell'uninominale, qualora ve ne siano, sono proclamati eletti, secondo le preferenze ottenute, gli altri candidati inclusi nella lista ».

4. 16.

Berni, Zoppi, Grippo, Zambon, Di Giuseppe, Francesco Ferrari, Castellotti, Torchio, Iannuzzi, Carli, Perani, Cancian, Sartoris, Mastranzo, Alterio, Carelli, Delfino, Randazzo, Cursi, Lia, Miceli.

Al comma 1, lettera b), *capoverso 1, primo periodo, sostituire le parole da:* secondo l'ordine progressivo di presentazione *fino alla fine del comma con le seguenti:* secondo l'ordine dato dalle percentuali più alte raccolte nell'ambito di ogni singolo collegio.

4. 18.

Lucarelli, Borgia, Francesco Colucci, Aniasi, Mundo, Cariglia, Romano, Pappalardo, Maccheroni, Abbruzzese, D'Andreamatteo, Giuseppe Albertini, Potì, Olivo, Ciampaglia, Stornello, Antonio Testa, Sollazzo, Del Basso De Caro, Cresco, Piro, Farigu.

Al comma 1, lettera b), *capoverso 1, primo periodo, sostituire le parole:* secondo l'ordine progressivo di presentazione *con le seguenti:* secondo l'ordine decrescente determinato dalla percentuale del voto riportata al primo turno dai candidati nei collegi uninominali.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: nell'ordine progressivo di presentazione *con le seguenti:* nell'ordine decrescente di cui sopra.

4. 17. Passigli, Bianchini, Modigliani.

Al comma 1, lettera b), *capoverso 1, primo periodo, sostituire le parole:* secondo l'ordine progressivo di presentazione *con le seguenti:* secondo la graduatoria determinata ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 2-*ter*.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: nell'ordine progressivo di presentazione *con le seguenti:* secondo la graduatoria determinata ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 2-*ter*).

4. 32.

La Commissione.

Al comma 1, lettera b), *capoverso 1, primo periodo, sostituire le parole:* secondo l'ordine progressivo di presentazione *con le seguenti:* secondo la graduatoria risultante dalle rispettive cifre individuali, a norma del numero 2-*ter*) dell'articolo 77.

4. 25.

Segni.

Al comma 1, lettera b), *capoverso 1, primo periodo, sostituire le parole:* secondo l'ordine progressivo di presentazione *con le seguenti:* secondo il numero di preferenze ottenute da ciascun candidato. Ogni elettore può esprimere un unico voto di preferenza.

4. 19.

Melillo, Zanone, Sterpa.

Al comma 1, lettera b), *capoverso 1, primo periodo, sostituire le parole:* secondo l'ordine progressivo di presentazione *con le seguenti:* secondo l'ordine progressivo di preferenze ottenute.

4. 21.

Ghezzi, Larizza, Pizzinato, Melilla, Giannotti, Augusto Battaglia, Calzolaio.

Al comma 1, lettera b), *capoverso 1, primo periodo, sostituire le parole:* secondo l'ordine progressivo di presentazione *con le seguenti:* secondo il numero delle preferenze riportate.

4. 27.

Ferri, Costi, Romeo.

Al comma 1, lettera b), *capoverso 1, secondo periodo, sostituire le parole:* proclama eletti i candidati che seguono nell'ordine progressivo di presentazione *con le seguenti:* proclama eletti i candidati che seguono secondo il numero delle preferenze riportate. Ogni elettore può esprimere un solo voto di preferenza.

4. 20.

Tatarella, Nania, Tassi.

Al comma 1, lettera b), *dopo il capoverso 1 aggiungere il seguente:*

2. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla segreteria della Camera dei deputati nonché alle singole prefetture, che la portano a conoscenza del pubblico.

4. 34.

La Commissione.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

*** 4. 22.**

Maroni, Dosi, Luigi Rossi, Borghezio.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

*** 4. 33.**

La Commissione.

Al comma 1, sostituire la lettera d), *con la seguente:*

d) l'articolo 85 è sostituito dal seguente:

« ART. 85. — 1. Il deputato eletto in più circoscrizioni deve dichiarare alla Presidenza della Camera, entro 8 giorni dalla convalida delle elezioni, quale circoscrizione prescelga. Mancando l'opzione si procede a sorteggio.

4. 35.

La Commissione.

Al comma 1, dopo la lettera d) *aggiungere le seguenti:*

e) all'articolo 14, dopo il terzo comma sono inseriti i seguenti:

« Ai fini di cui al terzo comma costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente od isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i

singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento.

Non è ammessa, altresì, la presentazione di contrassegni effettuata con il solo scopo di precludere surrettiziamente l'uso ad altri soggetti politici interessati a farvi ricorso »;

f) all'articolo 16 sopprimere le seguenti parole: « con quello che abbiano presentato ».

4. 36.

La Commissione.

Al comma 1, dopo la lettera d) *aggiungere la seguente:*

e) dopo l'articolo 85 è inserito il seguente:

« ART. 85-*bis*. – 1. Nei collegi uninominali in cui non risulta eletto nessun candidato al primo turno elettorale, si procede ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 1.

2. Entro quattro giorni dalla proclamazione dei risultati del primo turno da parte dei presidenti degli Uffici elettorali regionali, devono essere presentate alle cancellerie della corte d'appello o del tribunale del capoluogo della regione in cui è inscritto il collegio, le candidature per il secondo turno elettorale.

3. I candidati non eletti che hanno ottenuto al primo turno elettorale la percentuale del 12,5 per cento dei voti in uno o più collegi, possono presentarsi con una dichiarazione scritta autenticata da un sindaco o da un notaio in uno solo dei collegi in cui hanno conseguito il predetto risultato elettorale.

4. I candidati che al primo turno non hanno raggiunto la percentuale del 12,5 per cento dei voti validi espressi nel collegio, possono presentarsi al secondo turno, in un solo collegio, se ottengono l'adesione di uno o più candidati nel medesimo collegio, che rinuncino a ricandidarsi e se sommando i voti da questi ottenuti al primo turno, con quelli da loro conseguiti raggiungono la percentuale predetta del 12,5 per cento dei voti validi espressi nel collegio. In tal caso le candidature al secondo turno elettorale, da presentarsi nei modi e nei termini di cui al presente articolo, devono essere corredate dalle dichiarazioni di adesione degli altri candidati, autenticate da un notaio o da un sindaco.

5. Entro il settimo giorno precedente il secondo turno elettorale, l'Ufficio elettorale regionale provvede nuovamente agli adempimenti di cui all'articolo 24, dandone comunicazione all'Ufficio elettorale centrale nazionale.

6. Per le operazioni di voto e di scrutinio si applica la medesima procedura del primo turno in quanto applicabile.

7. Risulta eletto al secondo turno elettorale il candidato che ha riportato nel collegio il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti è eletto il più anziano di età ».

4. 23.

Sterpa, Melillo, Marcucci, Martucci.

ART. 5.

1. L'articolo 86 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 86. — 1. Il seggio assegnato secondo le modalità previste dal presente testo unico, che si rende vacante per qualsiasi causa sopravvenuta, è attribuito, entro sei mesi, mediante elezione suppletiva, nel corrispondente collegio uninominale ».

5. 1.

Sterpa, Melillo.

Al comma 1, sostituire il capoverso 1 con il seguente:

« 1. Il seggio comunque attribuito ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito nell'ambito della medesima regione al candidato che nello stesso gruppo segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine accertato dall'organo di verifica dei poteri ».

Conseguentemente, sopprimere i capoversi 2, 3 e 4.

5. 2.

Segni.

Al comma 1, capoverso 1, terzo periodo, sostituire le parole: dalla Giunta delle elezioni *con le seguenti:* dall'organo di verifica dei poteri.

5. 9.

La Commissione.

Al comma 1, sopprimere il capoverso 4.

*** 5. 3.**

Lettieri, Oliverio, Melilla, Cesetti, Ennio Grassi, Nardone, Correnti.

Al comma 1, sopprimere il capoverso 4.

*** 5. 4.**

Lucarelli, Borgia, Francesco Colucci, Abbruzzese, Aniasi, D'Andreamatteo, Mundo, Giuseppe Albertini, Cariglia, Potì, Romano, Olivo, Pappalardo, Ciampaglia, Maccheroni, Stornello, Antonio Testa, Sollazzo, Del Basso De Caro, Cresco, Piro, Farigu.

Al comma 1, capoverso 4, sostituire le parole: nell'ordine progressivo di presentazione *con le seguenti:* nell'ordine determinato ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 2-*ter*).

5. 10.

La Commissione.

Al comma 1, capoverso 4, sostituire le parole: nell'ordine progressivo di presentazione *con le seguenti:* nell'ordine progressivo delle preferenze.

5. 5.

Ghezzi, Pizzinato, Larizza, Melilla, Giannotti, Calzolaio, Augusto Battaglia.

Al comma 1, capoverso 4, sostituire le parole: nell'ordine progressivo di presentazione *con le seguenti:* secondo la graduatoria risultante dalle rispettive cifre individuali.

5. 6.

Segni.

Al comma 1, capoverso 4, sostituire le parole: di presentazione *con le seguenti:* delle preferenze.

5. 7.

Ferri, Costi, Romeo.

Al comma 1, dopo il capoverso 4 aggiungere il seguente:

5. Nel caso in cui una lista abbia già esaurito i propri candidati si procede con le modalità di cui all'articolo 83, comma 1, numero 4), ultimo periodo.

5. 11.

La Commissione.

ART. 6.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6.

1. Entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, una legge attuativa provvede alla determinazione dei collegi uninominali.

6. 26.

Lucio Magri, Brunetti, Fischetti, Benedetti, Galante, Guerra, Russo Spena.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6.

1. Dopo l'articolo 2 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, aggiungere il seguente:

« ART. 2-*bis*. — 1. Il territorio della Repubblica è suddiviso in 630 collegi uninominali pari al numero dei componenti la Camera dei deputati.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno e previa approvazione del Consiglio dei ministri, è effettuata la ripartizione del territorio della Repubblica in collegi uninominali nel rispetto dei seguenti criteri direttivi:

a) ciascun collegio elettorale deve comprendere una popolazione che non si discosti oltre il 5 per cento dalla media nazionale che si ottiene dividendo la popolazione rilevata nell'ultimo censimento generale per il numero dei collegi;

b) ogni collegio deve essere inscritto nei confini di una regione; sono ammesse deroghe solo nella misura indispensabile per il rispetto delle disposizioni di cui alla lettera *a*);

c) il territorio delle circoscrizioni uninominali deve essere continuo, salvo nel caso che comprenda piccole isole;

d) i confini del collegio devono coincidere, nei limiti del possibile, con quelli di comuni o di province;

e) ogni collegio uninominale deve possibilmente rappresentare una zona omogenea sotto il profilo economico e sociale.

3. La delimitazione dei collegi uninominali è aggiornata con le stesse modalità di cui al comma 1 entro un anno dalla effettuazione di ogni censimento generale della popolazione ».

2. Il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 2-*bis* del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. 8.

Sterpa, Melillo, Scarfagna, Marcucci, Martucci.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6.

1. La delimitazione delle singole circoscrizioni uninominali è determinata dal Governo, sentita ciascuna regione, entro

quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il provvedimento di delimitazione viene emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sulla proposta del Presidente del Consiglio.

3. Lo schema del decreto di delimitazione deve contenere la menzione del conseguito assenso di ciascuna regione e, per quanto vi sia contrasto, l'indicazione del rispettivo avviso del Governo e della regione, con le relative motivazioni: su di esso esprime il parere una Commissione parlamentare bicamerale istituita dai Presidenti della Camera e del Senato.

4. Il decreto per la delimitazione delle circoscrizioni dovrà contenere adeguata motivazione per le parti in cui non ci si uniforma al parere parlamentare.

5. Il parere parlamentare è vincolante per le parti in cui manca l'identità di avviso tra il Governo e la regione.

6. I criteri per la fissazione delle circoscrizioni uninominali devono ispirarsi alla continuità territoriale delle circoscrizioni comunali, salvo il caso delle isole minori, e alle ragioni di omogeneità storico-culturali, in nessun caso il numero dei cittadini residenti nella singola circoscrizione potendo discostarsi dal valore di centomila unità, in difetto o in eccesso, per una frazione superiore al 10 per cento.

6. 1.

Labriola.

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:.

6. 32.

La Commissione.

Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: quattro mesi *con le seguenti:* due mesi.

Conseguentemente:

al comma 2, all'alinea, sostituire le parole: due mesi *con le seguenti:* venti giorni;

al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: venti giorni *con le seguenti:* quindici giorni.

6. 3.

Recchia, Bassanini, Barbera, Forleo, Alfonsina Rinaldi, Tortorella, Vigneri, Violante.

Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: quattro mesi *con le seguenti:* due mesi.

6. 4.

Maroni, Dosi, Luigi Rossi, Borghezio.

Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: quattro mesi *con le seguenti:* tre mesi.

Conseguentemente:

al comma 2, all'alinea, sostituire le parole: due mesi *con le seguenti:* quarantacinque giorni;

al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: venti giorni *con le seguenti:* quindici giorni.

6. 5.

Recchia, Barbera, Forleo, Bassanini, Alfonsina Rinaldi, Tortorella, Vigneri, Violante.

Al comma 1, all'alinea, dopo le parole: legge 23 agosto 1988, n. 400, *aggiungere le seguenti:* alla definizione delle circoscrizioni e dei collegi uninominali all'estero, nonché.

6. 2.

Tiscar, Foschi.

Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: nell'ambito di ciascuna regione *con le seguenti:* nell'ambito di ciascuna circoscrizione.

6. 18.

Boato, Giuliari, Rutelli.

Al comma 1, lettera a), *terzo periodo, sostituire le parole:* città metropolitana disciplinata *con le seguenti:* città metropolitana istituita.

6. 19.

Boato, Giuliari, Rutelli.

Al comma 1, lettera a), *sopprimere il quarto periodo.*

6. 6.

Nania, Tassi, Tatarella.

Al comma 1, lettera a), *quarto periodo, sostituire le parole:* minoranze linguistiche riconosciute *con le seguenti:* minoranze e gruppi linguistici costituzionalmente riconosciuti.

6. 7.

Tatarella, Tassi, Nania.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 6. 27.

Al quarto periodo, sostituire le parole: con arrotondamento all'unità superiore qualora la cifra decimale sia uguale o superiore a 50, *con le seguenti:* con arrotondamento all'unità inferiore qualora la cifra decimale sia inferiore o uguale a 50.

0. 6. 27. 1.

Boato, Giuliari, Rutelli.

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

b) la popolazione di ciascun collegio può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione, di norma, di non oltre il 5 per cento, in eccesso o in difetto, e comunque non oltre il 10 per cento, in eccesso o in difetto. Tale media si ottiene dividendo la cifra della popolazione della circoscrizione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, per il numero dei collegi uninominali compresi nella circoscrizione. Gli scarti dalla media circoscrizionale della popolazione superiori a tali limiti sono giustificati soltanto allo scopo di dare attuazione a quanto previsto nella lettera *a)*. Il numero dei collegi uninominali compresi in ogni circoscrizione è determinato dal prodotto, con arrotondamento all'unità superiore qualora la cifra decimale sia uguale o superiore a 50, ottenuto moltiplicando per 75 il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione diviso per 100.

6. 27.

La Commissione.

Al comma 1, lettera b), *primo periodo, sostituire le parole:* 10 per cento *con le seguenti:* 5 per cento.

*** 6. 9.** Maroni, Dosi, Luigi Rossi, Borghezio.

Al comma 1, lettera b), *primo periodo, sostituire le parole:* 10 per cento *con le seguenti:* 5 per cento.

*** 6. 10.** Nania, Tassi, Tatarella.

Al comma 1, lettera b), *primo periodo, sostituire le parole:* 10 per cento *con le seguenti:* 5 per cento.

*** 6. 11.** Lucio Magri, Brunetti, Fischetti, Benedetti, Galante, Guerra, Russo Spena.

Al comma 1, lettera b), *primo periodo, sostituire le parole:* 10 per cento *con le seguenti:* 5 per cento.

*** 6. 20.** Boato, Giuliari, Rutelli.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. A tal fine, i presidenti delle Camere nominano una commissione composta da un rappresentante per ogni gruppo parlamentare e da un numero di dieci esperti scelti tra le seguenti categorie:

a) professori universitari di ruolo in materie attinenti ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere;

b) funzionari della carriera prefettizia del Ministero dell'interno con qualifica dirigenziale.

6. 12. Lucio Magri, Brunetti, Fischetti, Benedetti, Galante, Guerra, Russo Spena.

Al comma 2, all'alinea, sostituire le parole: le norme delegate *con le seguenti:* lo schema del decreto legislativo.

6. 29. La Commissione.

Al comma 2, all'alinea, sostituire le parole: entro due mesi *con le seguenti:* entro un mese.

6. 13. Maroni, Dosi, Luigi Rossi, Borghezio.

Al comma 2, all'alinea, sostituire le parole: dieci membri *con le seguenti:* venti membri.

6. 21. Boato, Giuliari, Rutelli.

Al comma 2, all'alinea, sostituire le parole: dieci membri *con le seguenti:* quindici membri.

6. 22. Boato, Giuliari, Rutelli.

Al comma 2, lettera a), *dopo le parole:* professori universitari di ruolo *aggiungere le seguenti:* o altri esperti.

6. 28. La Commissione.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. La proposta della commissione, corredata dai pareri su essa espressi, entro 15 giorni dall'invio dai consigli regionali e da quelli delle province autonome di Trento e di Bolzano è trasmessa alle Commissioni delle due Camere competenti per materia.

Conseguentemente, sopprimere i commi 4 e 5.

6. 25. Lucio Magri, Brunetti, Fischetti, Benedetti, Galante, Guerra, Russo Spena.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: per il parere alle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia *con le seguenti:* alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia.

Conseguentemente, al medesimo comma 3, allo stesso periodo, sostituire le parole: i motivi alle Commissioni parlamentari *con le seguenti:* i motivi alle Camere.

6. 30. La Commissione.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: entro quindici giorni *con le seguenti:* entro dieci giorni.

6. 14. Maroni, Dosi, Luigi Rossi, Borghezio.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: entro venti giorni *con le seguenti:* entro quindici giorni.

6. 15. Maroni, Dosi, Luigi Rossi, Borghezio.

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il decreto legislativo deve essere conforme al parere delle Commissioni parlamentari.

6. 16.

Brunetti, Lucio Magri, Fischetti, Benedetti, Galante, Guerra, Russo Spena.

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: Qualora il decreto non fosse conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare al Parlamento una relazione contenente adeguata motivazione.

6. 33.

La Commissione.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Il Governo è delegato altresì ad adottare, entro lo stesso termine di cui al comma 1, un decreto legislativo con cui sono apportate al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, le modificazioni strettamente conseguenti a quanto previsto dalla presente legge.

6. 31.

La Commissione.

Al comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: oppure della modificazione delle circoscrizioni di cui alla Tabella A allegata al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

6. 24.

Boato, Giuliari, Rutelli.

Al comma 6, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:

Alla revisione dei collegi elettorali si procede altresì nel caso di modifica costituzionale avente ad oggetto il numero dei parlamentari.

6. 34.

La Commissione.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 6. 17.

All'emendamento 6. 17 sostituire le parole: formata da un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare *con le seguenti:* i cui componenti sono nominati dai Presidenti delle Camere in modo da assicurare la rappresentanza di tutti i gruppi parlamentari.

0. 6. 17. 1.

La Commissione.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: è acquisito il parere delle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia *con le seguenti:* è acquisito il parere di una Commissione parlamentare formata da un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare.

6. 17.

Bassanini, Recchia, Tortorella, Alfonsina Rinaldi, Vigneri.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-*bis*. All'articolo 3, comma primo, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, la parola « collegi » è sostituita dalla seguente: « circoscrizioni ».

6. 35.

La Commissione.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-*bis*.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo

emana il regolamento di attuazione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

6. 011.

La Commissione.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-*bis*.

1. Il secondo comma dell'articolo 31 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Le schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali riportano accanto ad ogni contrassegno il cognome ed il nome del rispettivo candidato. Le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale riportano accanto ad ogni contrassegno l'elenco dei candidati della rispettiva lista; sotto ogni contrassegno la scheda reca una linea orizzontale per l'espressione del voto di preferenza ».

2. Al primo comma dell'articolo 60 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « a fianco del » sono sostituite dalle seguenti: « sotto il »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « sono vietati altri segni o indicazioni ».

6. 013.

La Commissione.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-*bis*.

1. Dal trentesimo giorno precedente il giorno delle votazioni per l'elezione della Camera dei deputati gli editori di giornali e di periodici, i concessionari e i titolari di autorizzazioni esercenti attività di diffusione radiotelevisiva che intendano diffondere a mezzo stampa o trasmettere a qualsiasi titolo propaganda elettorale, devono riconoscere a tutti i candidati ed a tutte le liste partecipanti alla consultazione elettorale l'accesso agli spazi di propaganda in condizioni di parità tra loro e nel rispetto dei princìpi sanciti dalla legge 10 aprile 1991, n. 125. I modi, i tempi, gli spazi di accesso e le tariffe, sia per le trasmissioni gratuite che per quelle a pagamento, sono disciplinati dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria, dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, nonché dai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, ove presenti, secondo le rispettive competenze.

2. Nel corso della campagna elettorale per le elezioni politiche la presenza di candidati interessati alla consultazione elettorale non è consentita nelle trasmissioni di intrattenimento, culturali e sportive.

3. A tutti i concessionari privati per le attività di diffusione radiotelevisiva in ambito locale o nazionale si applicano le medesime norme stabilite per il servizio pubblico circa l'apparizione in video dei candidati.

4. La Commissione di vigilanza ed il Garante per la radiodiffusione e l'editoria stabiliscono, rispettivamente attraverso norme di indirizzo e regolamenti, le regole per garantire ai candidati al collegio uninominale ed alle liste condizioni di assoluta parità, in particolare nell'ambito dello stesso collegio. Per le norme generali sulla pubblicità si fa riferimento alla legge 25 marzo 1993, n. 81.

5. In caso di inosservanza delle norme di cui al presente articolo, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria applica le sanzioni previste dall'articolo 31, commi 1, 2, 3, 4 e 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli organi ufficiali di informazione dei partiti e dei movimenti politici, nonché alle stampe elettorali di

liste e di candidati impegnati nella competizione elettorale.

6. 01.

Poli Bortone, Nania, Tassi, Tatarella.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-*bis*.

1. Dal trentesimo giorno precedente il giorno delle votazioni per l'elezione della Camera dei deputati gli editori di giornali e di periodici, i concessionari e i titolari di autorizzazioni esercenti attività di diffusione radiotelevisiva che intendano diffondere a mezzo stampa o trasmettere a qualsiasi titolo propaganda elettorale, devono riconoscere a tutti i candidati ed a tutte le liste partecipanti alla consultazione elettorale l'accesso agli spazi di propaganda in condizioni di parità tra loro e nel rispetto dei princìpi sanciti dalla legge 10 aprile 1991, n. 125. I modi, i tempi, gli spazi di accesso e le tariffe, sia per le trasmissioni gratuite che per quelle a pagamento, sono disciplinati dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria, dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, nonché dai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, ove presenti, secondo le rispettive competenze.

2. Nel corso della campagna elettorale per le elezioni politiche la presenza di candidati interessati alla consultazione elettorale non è consentita nelle trasmissioni di intrattenimento, culturali e sportive.

3. A tutti i concessionari privati per le attività di diffusione radiotelevisiva in ambito locale o nazionale si applicano le medesime norme stabilite per il servizio pubblico circa l'apparizione in video dei candidati.

4. La Commissione di vigilanza ed il Garante per la radiodiffusione e l'editoria stabiliscono, rispettivamente attraverso norme di indirizzo e regolamenti, le regole per garantire ai candidati al collegio uninominale ed alle liste condizioni di assoluta parità, in particolare nell'ambito dello stesso collegio e, rispettivamente, della stessa circoscrizione.

5. In caso di inosservanza delle norme di cui al presente articolo, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria applica le sanzioni previste dall'articolo 31, commi 1, 2, 3, 4 e 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli organi ufficiali di informazione dei partiti e dei movimenti politici, nonché alle stampe elettorali di liste e di candidati impegnati nella competizione elettorale.

6. 07.

Boato, Giuliari, Rutelli.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-*bis*.

1. Dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni, la propaganda elettorale per il voto a candidati nei collegi uninominali o a liste a mezzo di manifesti e scritti murali, stampati murali e giornali murali è ammessa nei limiti consentiti dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni; è invece vietata la propaganda elettorale a mezzo di inserzioni pubblicitarie su quotidiani o periodici, *spot* pubblicitari e ogni altra forma di trasmissioni pubblicitarie radiotelevisive.

2. Non rientrano nel divieto di cui al comma 1:

a) gli annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi o interventi comunque denominati;

b) le pubblicazioni di presentazione dei candidati al collegio uninominale e delle liste partecipanti alla consultazione elettorale;

c) la presentazione e illustrazione dei loro programmi elettorali.

3. Tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa o fotostampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione debbono indicare il nome del committente responsabile.

4. Le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritti o affissioni murali e di volantinaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile.

5. Chiunque contravviene alle norme di cui al presente articolo è punito con la multa da lire un milione a lire cinquanta milioni.

6. È fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente alla loro attività istituzionale, nei trenta giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale e per tutta la durata della stessa.

7. I divieti di cui al presente articolo non si applicano agli organi ufficiali di informazione dei partiti e dei movimenti politici, nonché alle stampe elettorali di liste e di candidati impegnati nella competizione elettorale.

6. 02.

Poli Bortone, Nania, Tassi, Tatarella.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-*bis*.

1. Dal trentesimo giorno precedente la data fissata per l'elezione della Camera dei deputati, la propaganda elettorale per il voto a candidati nei collegi uninominali o a liste nelle circoscrizioni, a mezzo di manifesti e scritti murali stampati murali e giornali murali, è ammessa nei limiti consentiti dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni; è invece vietata la propaganda elettorale a mezzo di inserzioni pubblicitarie su quotidiani o periodici, *spot* pubblicitari e ogni altra forma di trasmissioni pubblicitarie radiotelevisive.

2. Non rientrano nel divieto di cui al comma 1:

a) gli annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi o interventi comunque denominati;

b) le pubblicazioni di presentazione dei candidati al collegio uninominale e delle liste nelle circoscrizioni;

c) la presentazione e illustrazione dei loro programmi elettorali.

3. Tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa o fotostampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione debbono indicare il nome del committente responsabile.

4. Le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritti o affissioni murali e di volantinaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile.

5. Chiunque contravviene alle norme di cui al presente articolo è punito con la multa da lire un milione a lire cinquanta milioni.

6. È fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente alla propria attività istituzionale, nei trenta giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale e per tutta la durata della stessa.

7. I divieti di cui al presente articolo non si applicano agli organi ufficiali di informazione dei partiti e dei movimenti politici, nonché alle stampe elettorali di liste e di candidati impegnati nella competizione elettorale.

6. 08.

Boato, Giuliari, Rutelli.

Dopo l'articolo 6 aggiungere i seguenti:

ART. 6-*bis*.

1. Tutti i candidati devono presentare presso la cancelleria dell'Ufficio elettorale

regionale, entro un mese dalla data di svolgimento delle elezioni, un rendiconto dei contributi finanziari ricevuti e delle spese sostenute per la propria candidatura. Tali spese non possono superare complessivamente la somma di 30 milioni di lire.

ART. 6-*ter*.

1. Lo Stato assume l'onere a carico dello stato di previsione del Ministero dell'interno, delle seguenti prestazioni in favore dei candidati alle elezioni alla Camera dei deputati:

a) uso gratuito di aree ed edifici pubblici per incontri del candidato con gli elettori;

b) uso gratuito di adeguati spazi nel servizio radiotelevisivo pubblico, secondo indicazioni della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi;

c) recapito postale gratuito di un messaggio del candidato a tutti gli elettori del proprio collegio.

6. 05.

Zanone.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-*bis*.

1. Tutti i candidati devono presentare presso la cancelleria dell'Ufficio elettorale circoscizionale, entro un mese dalla data di svolgimento delle elezioni, un rendiconto dei contributi finanziari ricevuti e delle spese sostenute per la propria candidatura. Tali spese non possono superare complessivamente la somma di 60 milioni di lire.

6. 09.

Boato, Giuliari, Rutelli.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-*bis*.

1. Gli uffici circoscrizionali disciplinano la dichiarazione preventiva ed il rendiconto delle spese per la campagna elettorale dei candidati e delle liste alle elezioni locali.

2. Il deposito delle liste e delle candidature al collegio uninominale deve comunque essere accompagnato dalla presentazione di un bilancio preventivo di spesa cui le liste ed i candidati intendono vincolarsi. Tale documento deve essere reso pubblico tramite affissione all'albo dell'ufficio elettorale circoscrizionale. Allo stesso modo deve essere altresì reso pubblico, entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale, il rendiconto delle spese dei candidati e delle liste.

6. 03.

Poli Bortone, Tassi, Nania, Tatarella.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-*bis*.

1. Negli ultimi quindici giorni di campagna elettorale è vietata la diffusione, attraverso la stampa, la radio e la televisione, di sondaggi di opinione. È vietato, altresì, qualsiasi sondaggio attraverso videotel anche in trasmissioni di intrattenimento o, comunque, non dichiaratamente elettorali o politiche.

6. 04.

Poli Bortone, Nania, Tassi, Tatarella.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-*bis*.

1. Negli ultimi quindici giorni di campagna elettorale è vietata la diffusione, attraverso la stampa, la radio e la televisione, e in qualunque altra forma, di son-

daggi di opinione. E vietato, altresì, qualsiasi sondaggio attraverso videotel anche in trasmissioni di intrattenimento.

6. 06.

Boato, Giuliari, Rutelli.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-*bis*.

1. All'articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15, recante norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti, sono apportate le modifiche di cui ai seguenti commi.

2. Al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « Anche in precedenza per altri scopi o di copia autentica della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione ».

3. Il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Nei comuni ripartiti in più collegi senatoriali o in più collegi uninominali per l'elezione della Camera dei deputati o in più collegi provinciali per l'elezione, rispettivamente, del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati o del consiglio provinciale e nei comuni nei quali si svolge l'elezione dei consigli circoscrizionali, la sezione scelta dall'elettore non deambulante per la votazione deve appartenere, nell'ambito territoriale comunale, al medesimo collegio, senatoriale o della Camera dei deputati o provinciale, o alla medesima circoscrizione, nei quali è compresa la sezione nelle cui liste l'elettore stesso è iscritto ».

6. 012.

La Commissione.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-*bis*.

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « anche in precedenza per altri scopi o di copia autentica della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.

6. 010.

Boato, Paissan, Piro, Giuliari, Rutelli.

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 24 giugno 1993.

Giorgio Carta, Raffaele Costa, d'Aquino, de Luca, De Paoli, Luigi Grillo, Malvestio, Matulli, Mazzuconi, Palermo, Pisicchio, Pollichino, Riggio, Sacconi, Spini.

(Alla ripresa pomeridiana dei lavori).

Artioli, Binetti, d'Aquino, de Luca, De Paoli, Luigi Grillo, Malvestio, Matulli, Palermo, Pollichino, Riggio, Spini.

Annunzio di proposte di legge.

In data 23 giugno 1993 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

TASSI: « Modifica all'articolo 294 del codice penale in materia di attentati contro i diritti politici del cittadino commessi da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio in violazione dell'articolo 3 della Costituzione » (2831);

MARTUCCI ed altri: « Estensione delle funzioni di grado 4° ai tribunali con sede in capoluoghi di provincia o composti da almeno due sezioni » (2832);

ANEDDA ed altri: « Modifica all'articolo 444 del codice di procedura penale, in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti » (2833).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione dal Senato.

In data 23 giugno 1993 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge:

S. 1175. — Senatori FERRARI KARL ed altri: « Norme transitorie per il reclutamento dei direttori didattici nelle scuole elementari in lingua tedesca nella provincia di Bolzano » *(approvata dalla VII Commissione permanente del Senato)* (2835).

Sarà stampata e distribuita.

Annunzio di una proposta di legge costituzionale.

In data 23 giugno 1993 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge costituzionale dal deputato:

TASSI: « Modifica all'articolo 69 della Costituzione, in materia di indennità parlamentare » (2834).

Sarà stampata e distribuita.

Richiesta ministeriale di parere parlamentare.

Il ministro della difesa ha inviato, a' termini dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere

parlamentare sulla proposta di nomina del generale C.A. (ris) Fortunato Pietro Muraro a vicepresidente dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia.

Tale richiesta, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, è deferita alla IV Commissione permanente (Difesa).

Trasmissione dalla Camera dei deputati della Repubblica del Cile.

Il Presidente della Camera dei deputati della Repubblica del Cile ha trasmesso, con lettera in data 11 maggio 1993, le conclusioni della commissione per le relazioni internazionali di quel Consesso circa il completamento della Convenzione e relativi accordi e seguiti tra il Governo del Cile e l'Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell'emisfero australe.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Annunzio di mozioni, di risoluzioni, di interpellanze e di interrogazioni.

Sono state presentate alla Presidenza mozioni, risoluzioni, interpellanze e interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta del 23 giugno 1993, pagina 4633, seconda colonna, alla quart'ultima riga, prima delle parole « *Dopo la lettera* c) » sono inserite le seguenti: « *Al comma 1,* »; alla penultima riga della stessa pagina deve leggersi « *d*) All'articolo 20 ... » anziché « *d*) All'articolo 2 ... », come stampato.

Nell'*Allegato A* ai resoconti della medesima seduta, pagina 4643, seconda colonna, l'ottava riga è sostituita dalla seguente: « il piano di azione per promuovere ».

Stabilimenti Tipografici Carlo Colombo S. p. A.

Stampato su carta riciclata ecologica

ALA11-204
Lire 1000